



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n. **596** del **05/03/2024**

Oggetto: **PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA -
LIMITAZIONI PER I VEICOLI CIRCOLANTI NELL'AREA URBANA
DENOMINATA "ZONA A TRAFFICO CONTROLLATO " (Z.T.C.).**

Proponente:

PF Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente

U.O. proponente:

PF2 Tutela dell'ambiente e sicurezza sismica degli immobili comunali



Il Sindaco

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

Considerato che il D.lgs 155/2010 stabilisce i criteri per l'individuazione delle zone e degli agglomerati e per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute umana, nonché i criteri per l'identificazione del sistema di misura degli inquinanti atmosferici al fine di ottenere elevati standard qualitativi, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.lgs 155/2010 i provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di misura, i piani e le misure di qualità dell'aria esistenti ai sensi della normativa previgente sono adeguati alle disposizioni del decreto stesso nel rispetto delle procedure e dei termini in esso contenuti;

Considerato che, ai sensi della L.R. 9/2010, art. 2, comma c, la Regione Toscana con D.G.R.T. n. 1025 del 06/12/2010 ha individuato ai fini della protezione della salute umana, sulla base dei criteri indicati all'appendice 1 del D.lgs 155/2010 in applicazione dei disposti di cui all'art.3, commi 2 e 4, le zone e gli agglomerati del territorio regionale in funzione delle soglie di valutazione inferiore e superiore di cui all'allegato II del decreto stesso, ai fini di valutare la qualità dell'aria e determinare l'obbligatorietà delle misure in siti fissi;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 22 del 17.01.2011 “L.R. 9/2010 art. 2, comma 2, lettera g) – Definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12/10/2015 “Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010”, con la quale veniva individuata, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, la “Zona Prato Pistoia” come il territorio dei 9 comuni di Agliana, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Poggio a Caiano,



Prato, Montale, Montemurlo, Pistoia, Carmignano;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 1182 del 9 dicembre 2015 “Nuova identificazione delle aree di superamento, dei Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei PAC e delle situazioni a rischio di superamento ai sensi della L.R. 9/2010. Revoca DGR 1025/2010, DGR 22/2011”;

Atteso che con la DGRT n. 1182 del 09/12/2015, richiamata al punto precedente, con particolare riferimento all'Allegato 4 di tale documento, sono stati stabiliti i criteri per l'attivazione degli interventi contingibili, in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 2, comma 2, lettera g) della L.R. 9/2012, fissando l'attivazione degli stessi al raggiungimento del 15° superamento annuo del valore limite giornaliero del parametro polveri sottili PM10 di una delle centraline di riferimento della rete regionale all'interno della stessa area a rischio di superamento;

Preso atto che le centraline di riferimento per l'area a rischio di superamento denominata “Area Piana Prato-Pistoia”, sono ubicate nel territorio comunale di Prato (PO-Roma / PO-Ferrucci) e nel territorio del Comune di Montale (PT-Montale), così come indicato nell'Allegato 1 della DGRT n. 1182 del 09/12/2015;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 228 del 06/03/2023 “*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della Legge regionale n. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016*” , la Giunta Regionale:

-ha aggiornato al quinquennio di riferimento (2017-2021) le aree di superamento per il materiale particolato (PM10) e biossido di azoto (NO2);

-ha elencato i Comuni soggetti all'elaborazione ed approvazione dei Piani d'Azione Comunali (PAC) di cui all'art. 12, comma 1, L.R. 9/2010, tra cui, con riferimento al parametro PM10, quelli ricadenti nella “Piana Prato – Pistoia”;

-ha descritto le modalità per l'attivazione degli interventi contingibili dei Piani d'Azione Comunali (PAC);

-ha dettato nuove linee guida per la redazione dei Piani di Azione Comunali (PAC);

Preso atto che con la suddetta DGRT n. 228/2023:

-la Regione Toscana ha ritenuto di dover confermare quale area di superamento per il parametro PM10 la “Piana Prato – Pistoia”, pur dando atto del significativo trend di miglioramento, confermato anche dai dati provvisori registrati nel 2022 (nel



quinquennio di riferimento 2017-2021 è stato registrato un solo superamento, relativo al PM10 e limitato all'anno 2017), tenendo conto anche del fatto che la zona IT0907 "Prato-Pistoia" è stata oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 (causa C-664/18), adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE; -il Comune di Prato è stato confermato far parte dell'area di superamento denominata "Piana Prato-Pistoia", in considerazione della riconosciuta rappresentatività a livello territoriale delle centraline di monitoraggio denominate PT-Montale e PO-Roma (Prato);

Considerato che i Comuni dell'Area di Superamento Prato-Pistoia non sono stati inseriti nell'Allegato 3 e dunque non è richiesta l'adozione dei provvedimenti contingibili al raggiungimento del valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA)=2, ma solo quelli previsti per ICQA=1 (valore di default assunto dall'indice nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno), così come stabiliti all'Allegato 6, par. 4.1, e come chiarito nell'ambito del Tavolo di coordinamento istituito dalla Regione Toscana;

Dato atto che l'Allegato 6 par. 4.1 "Interventi di Modulo 1 (ICQA=1) della DGRT 228/2023 prevede quale misura obbligatoria per i Comuni dell'Area Prato-Pistoia (misura C2) il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto (abbruciamenti residui agricoli, barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento, etc.) sul territorio comunale fino ai 200 m. s.l.m., nei periodi 1° novembre-31 marzo di ogni anno, da istituire mediante apposita ordinanza sindacale;

Dato atto che nella DGRT n. 228/2023 la Regione Toscana prevede altresì la possibilità di assumere successivi atti per l'esclusione, dall'elenco dei comuni critici, dei comuni dell'area di superamento Prato-Pistoia qualora non si registrino ulteriori superamenti dei limiti consolidando così l'effettivo superamento delle criticità per un periodo di almeno 5 anni;

Visto il "Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente" (PRQA) approvato dal Consiglio Regionale con DCRT 18 luglio 2018 n. 72;

Vista la D.G.R.T. n. 262/2023 con cui Regione Toscana ha avviato il procedimento di formazione del nuovo "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)" ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014.

Considerato che per i Comuni inseriti nell'elenco delle aree a rischio, devono prevedere anche gli interventi contingibili, di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 12, della L.R. 9/2010, da adottare al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell'art. 13 comma 3 della L.R. 9/2010;

Considerato che, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, il Sindaco, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni



in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

Visto l'Allegato 6 alla DGRT n. 228/2023 "Linee Guida per la redazione dei Piani di Azione Comunali (PAC)" ed in particolare il paragrafo 2 "Interventi strutturali nel settore della Mobilità urbana" - Misura M1 – Misure strutturali per la limitazione al traffico veicolare;

Preso atto che i Comuni ricadenti nelle aree a rischio di superamento per le polveri sottili PM10, tra i quali è presente il Comune di Prato, sono tenuti ad adottare le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli nell'area del "Centro abitato" ai sensi degli artt. 3,4,6 e 7 del Nuovo Codice della Strada ;

Atteso che il Comune di Prato ha istituito da tempo l'area urbana denominata ZTC (Zona a Traffico Controllato) all'interno della quale sono stati reiterati negli anni i provvedimenti di limitazione al traffico per i veicoli maggiormente inquinanti, e che tale area soddisfa i requisiti previsti per la definizione di "Centro abitato" di cui agli artt. 3,4,6 e 7 del Nuovo Codice della Strada

Preso atto delle limitazioni al traffico veicolare stabilite dalla Regione e riportate nell'Allegato 6 della DGR 228/2023 sopra richiamata, come di seguito dettagliato:

- divieto di circolazione, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (feriali) dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1 per i veicoli alimentati a benzina e con omologazione inferiore o uguale a Euro 3 per i veicoli alimentati a diesel.
- divieto di circolazione, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (feriali) dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1 per i veicoli alimentati a benzina e con omologazione inferiore o uguale a Euro 2 per i veicoli alimentati a diesel.
- divieto di circolazione veicolare, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi) dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1.

ritenuto necessario, a tutela della qualità dell'aria e conseguentemente della salute pubblica, adottare il provvedimento di limitazione al traffico a partire dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024 , incidendo in particolare sui veicoli con maggiori emissioni specifiche ed operando con i medesimi criteri di gradualità finora adottati salvaguardando il prioritario diritto dei cittadini alla salute;

Considerato che le limitazioni al traffico sopra citate sono state recepite nei



provvedimenti contingibili del PAC del Comune di Prato che è in fase di approvazione;

visto il D.M. 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

visti gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/00;

DISPONE

1. DAL 1 GENNAIO 2024 AL 31 DICEMBRE 2024 NELL'AREA URBANA DENOMINATA ZONA A TRAFFICO CONTROLLATO (Z.T.C.):

1.1. è istituito il DIVIETO DI TRANSITO alle seguenti categorie di veicoli :

- divieto di circolazione, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (feriali) dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1 per i veicoli alimentati a benzina e con omologazione inferiore o uguale a Euro 3 per i veicoli alimentati a diesel.
- divieto di circolazione, dalle ore 8:30 alle 18:30 di tutti i giorni (feriali) dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1 per i veicoli alimentati a benzina e con omologazione inferiore o uguale a Euro 2 per i veicoli alimentati a diesel.
- divieto di circolazione veicolare, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi) dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad Euro 1.

1.2. è istituito, inoltre, il DIVIETO DI TRANSITO con orario 00:00 - 24:00 alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus Euro 0 (categoria M2 e M3) dei gestori del trasporto pubblico locale non omologati secondo la Direttiva 91/542/CEE e successive;
- autobus Euro 0 (categoria M2 e M3) in servizio turistico non omologati secondo la Direttiva 91/542/CEE e successive;

1.3 FANNO ECCEZIONE e quindi possono circolare all'interno dell'area interessata dalla limitazione le seguenti TIPOLOGIE O CATEGORIE DI VEICOLI:

- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla



rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

-veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;

- veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;

- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;

- veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalla limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas; la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all'effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non oltre 90 giorni;



- autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

2. DISPOSIZIONI VARIE

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 13-bis del D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, mediante sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco
Matteo Biffoni

Firmato da:

Matteo Biffoni

codice fiscale BFFMTT74E19G999Q

num.serie: 8327348180570439265

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 24/03/2023 al 24/03/2026